

Sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, con la quale è stata riformata la cassa integrazione ed introdotta una disciplina in materia di mobilità esterna e di licenziamenti per riduzione di personale. È pertanto possibile tentare di trarre un primo bilancio su una delle novità più significative della nuova disciplina, e cioè sulla procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 4 e 24, ed in particolare sugli accordi sindacali che ne costituiscono, nell'intento del legislatore, lo sbocco naturale.

Come è noto, tali accordi, che, se stipulati, comportano un rilevante sgravio contributivo per le imprese, per precisa scelta legislativa possono eventualmente anche introdurre criteri di scelta dei lavoratori da estromettere alternativi rispetto a quelli di legge.

L'art. 5 della legge 223, infatti, nello stabilire che in via generale l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità e/o da licenziare vada effettuata nel rispetto di alcuni criteri precisati ai punti a), b) e c) del comma (sono più o meno gli stessi criteri dei vecchi accordi interconfederali che prima regolavano la materia: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative), consente anche che i contratti i collettivi stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative non possano introdurre degli altri.

In altre parole, e qui sta la vera novità, il sindacato, il cui ruolo indubbiamente subisce una profonda modificazione, ha il potere non solo di contrattare il numero degli eccedenti, ma anche i criteri di individuazione degli stessi.

Non può sfuggire l'enorme carico di responsabilità che l'attribuzione di un tale potere ha comportato e comporta per la organizzazione sindacale, particolarmente in un periodo in cui il

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguilà, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrnanne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Primo bilancio dopo la legge del luglio 1991
Alla Corte Costituzionale gli accordi sui licenziamenti

rapporto con i lavoratori attraverso una crisi profonda. In mancanza di studi sulla dinamica della contrattazione in questo campo, e quindi soltanto sulla base della propria esperienza professionale, per di più limitata all'area torinese, chi scrive si sente di formulare le seguenti osservazioni, che pertanto possono valere solo come ipotesi di lavoro.

I criteri della consultazione

In primo luogo, le procedure di consultazione in genere si concludono con un accordo. Sono abbastanza rari i casi in cui avviene il contrario, con conseguente necessità di assunzione di responsabilità del tutto unilaterale da parte dell'imprenditore che intenda comunque licenziare. In secondo luogo la contrattazione di criteri alternativi, che all'inizio dell'applicazione della legge 223, rappresentava un'eccezione (come in genere in un passato più remoto rappresentavano un'eccezione gli stessi accordi sui licenziamenti, tanto che il sindacato, ed in particolare la Cgil, rivendicava

con orgoglio il fatto di non sottoscrivere mai accordi di espulsioni dei lavoratori dalle aziende), ora comincia a diventare la regola. In terzo luogo, la sede di tale contrattazione è quella aziendale, sia pure con il necessario avallo anche formale da parte del sindacato esterno. Infine, si assiste ad un proliferare di accordi sempre più discutibili, sul piano politico ma anche su quello giuridico, sino a giungere all'estremo di intese nelle quali viene addirittura concordata la lista nominativa dei lavoratori da licenziare.

Non si vuole in questa sede dare un giudizio complessivo sulle scelte del sindacato in tema di contrattazione dei processi di ristrutturazione e di crisi. La materia è infatti troppo delicata e ricca di implicazioni per poter essere liquidata con giudizi sommari. Ad esempio, in alcuni importanti accordi si è sostituito ai criteri di legge quello della maggior anzianità contributiva, con l'obiettivo di utilizzare la mobilità come ponte per accedere al trattamento pensionistico, anche anticipato. A questi accordi non può essere certo dato il giudizio aprioristicamente negativo che meritano viceversa altri accordi, nei quali si è semplicemente

ratificato il criterio della prevalenza dell'interesse aziendale delle esigenze tecnico produttive, sino in certi casi alla totale obliterazione degli altri criteri concepiti per tutelare la persona del lavoratore; oppure si sono concordati criteri arbitrari inventati a tavolino per legittimare ex post scelte operate dal datore di lavoro sulla base di una considerazione del solo interesse aziendale; oppure ancora si sono semplicemente concordate le liste dei licenziati, scelti senza il rispetto di alcun criterio oggettivo verificabile a posteriori.

Il potere dei sindacati

Indubbiamente però il proliferare di tali accordi rappresenta un inquietante fenomeno su cui le organizzazioni sindacali devono certamente meditare, ma su cui si deve riflettere soprattutto sotto il profilo, più strettamente giuridico, della compatibilità della normativa in esame con i principi costituzionali, ed in particolare con quelli sanciti dagli artt. 3 e 39 della Costituzione.

È attribuibile un tale potere alle organizzazioni sindacali che, nel nostro ordinamento, sono semplici associazioni di fatto non riconosciute, e come tali non sottoposte ad alcun controllo di natura pubblicistica? In un quadro costituzionale di inattuazione dell'art. 39 Cost., ed in un sistema di contrattazione collettiva cosiddetta di diritto comune, qual è l'efficacia di eventuali accordi e la loro vincolatività in particolare nei confronti dei lavoratori dissenzienti o non iscritti? È compatibile con la logica, oltre che con una corretta applicazione dei principi giuridici in materia di eguaglianza e parità di trattamento, un doppio regime di criteri, uno per gli iscritti e l'altro per i non iscritti? Chi e come garantisce la democrazia nella formazione delle scelte sindacali? Ed i licenziati possono o non possono adire l'autorità giudiziaria nonostante la sussistenza di accordi che, direttamente o «per relazione», li collochino nella lista dei licenziati?

Sono tutti questi interrogativi che sono emersi nelle aule giudiziarie in questi mesi e, sui quali finalmente la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. Il pretore di Torino, dottoressa Maura Nardin, con ordinanza depositata in data 27/5/1993 in causa Arena + altri c. Whirlpool, ha infatti sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 223 per contrasto con gli artt. 3, 39 e 41, I comma Cost., nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa derogare alla legge in relazione ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare stabiliti alle lettere a), b) e c) della stessa norma.

Nell'ordinanza, estremamente analitica e ben motivata, il problema giuridico del rapporto tra potere sindacale e diritti indisponibili dei singoli è tracciato a tutto campo. Al giudice delle leggi spetta ora la parola decisiva.

Il Comune di Milano e l'Inpdap non hanno niente da dire?
Sono una ex-dipendente del Comune di Milano, a riposo dal marzo 1988. Malgrado i numerosi solleciti, sono tuttora in attesa del decreto di pensione e ho ricevuto solo un'iniziale accolta sulla liquidazione, di cui nessuno mi ha saputo indicare l'entità. Desidererei sapere chi possiede queste informazioni e da chi dipende questo ritardo, ma vorrei avere anche spiegazioni su una assurda prassi che ho dovuto subire, piccolo particolare, in verità, ma di cui non capisco il senso.

È la seconda volta che la ragioniera del Comune di Milano mi invita a presentarmi nei suoi uffici, nel più breve tempo possibile. E per che cosa? Per firmare per l'ennesima volta un'istanza per ottenere la riliquidazione dell'accounto al 100%. Abito a Pavia, non sto bene e mi obbligano ad andare a Milano per una firma. Che senso ha, dato che ho presentato, a tempo debito, tutte le domande ed i documenti richiesti? Se la burocrazia ha bisogno di un'ulteriore firma, perché non prevede l'invio a domicilio di un modulo che avrei potuto rispedire compilato invece che farmi muovere per firmare alla scrivania di un commesso, fatti tre piani di scale per altro buie e luride?

Segnalo il caso nella speranza di dare un contributo alla possibile riduzione di richieste irrazionali ed inutili che paiono basate sul presupposto che i cittadini abbiano tempo e denaro da buttare via e debbano tenersi sempre a disposizione di quanto i grandi enti dispongono.

Ma l'aspetto più grave della vicenda è che, pur essendo in pensione da marzo 1988 (più di cinque anni addietro), non è stata messa nell'accounto di sapere (a distanza di oltre cinque anni, ripetiamo) qual è la pensione che le spetta e se ora sta percependo effettivamente il dovuto.

Quando riceverò il conguaglio, essendo trascorso così tanto tempo sarà materialmente impossibile verificare l'esattezza dei conteggi. Vogliamo sperare che la Ragioniera del Comune di Milano, riteniamo si tratti della vilazione dell'accounto di pensione.

PREVIDENZA
Domande e risposte
RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Chi deve pagare la «tassa per il medico di famiglia»?
Il signor Emilio Ferrero di Torino ha inviato al direttore dell'Unità, Walter Veltroni, una lettera (arrivata in redazione in ritardo rispetto alla data di spedizione) per ringraziarlo «per l'opera di chiarimento operata sull'Ici mediante il procurato intervento del ministero delle Finanze sulla famigerata dichiarazione congiunta che tanti imbarazzi ed errori ha procurato ai cittadini».

Nella seconda parte della lettera il signor Ferrero scrive: «Aproposito dell'occasione per affrontare un caso che si verifica in molte famiglie circa la tassa sul medico di famiglia. Come si deve comportare quel nucleo familiare, categoria pensionati, che, in presenza di dichiarazione congiunta per il 740, il coniuge non dichiarante con reddito inferiore ai 15.000.000 di lire gode della esenzione dal "ticket", e il coniuge dichiarante supera i 40.000.000 di lire di reddito lordo? Chi deve pagare la tassa per il medico di famiglia? Il coniuge dichiarante oppure entrambi?».

Per determinare il livello di reddito (42 milioni per due componenti, 55 milioni per quattro componenti, ecc.) si deve tenere conto del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare: coniuge coniugue; gli altri familiari solo se a carico. Per determinare l'importo da pagare (lire 85.000 per il numero di componenti il nucleo familiare) vanno esclusi dal conteggio:

Da ottobre, l'Inps invierà gli estratti conto
Dal prossimo mese di ottobre, l'Inps invierà a ciascuno dei trenta milioni di iscritti, l'estratto conto della posizione assicurativa così come risulta dai propri archivi.

L'operazione consentirà, a ogni lavoratore, di conoscere ufficialmente i dati giacenti presso l'Inps relativi alla vita lavorativa di ciascuno e per consentire di far apportare, tempestivamente, le correzioni nell'eventualità di errori formali o nel caso di evasioni contributive.

Nella circostanza tutti i lavoratori che, ritenendo di avere una posizione presso l'Inps, non riceversero l'estratto conto, dovranno premurarsi di appurare il motivo della mancata comunicazione: può dipendere da errore di indirizzo ma può anche essere la conseguenza del non accredito della contribuzione.

Per ogni rapporto con l'Inps consigliamo agli interessati di rivolgersi alle sedi del Sindacato pensionati (Spi-Cgil) o dell'Inca-Cgil.

Campagna nazionale per la costruzione del Partito Democratico della Sinistra

il PDS lo faccio io
Logo of the Partito Democratico della Sinistra (PDS) featuring a sun and a gear.

Vuoi avere chiarimenti sulla campagna di sottoscrizione? Puoi telefonare ai numeri 06/6711585 - 586 - 587, ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Telefonando potrai annunciare la somma che ti impegni a sottoscrivere.

Puoi sottoscrivere in due modi: con bonifico bancario presso la Banca di Roma, agenzia 203, largo Arenula 32, Roma

c/c 371 oppure utilizzando il c/c postale 31244007

I versamenti vanno intestati a: Direzione del Pds, via delle Botteghe Oscure 4, Roma.

Table listing names and amounts for the PDS campaign. Includes names like PASQUALI RINO, VALENTINI MARIO, GNUDI BIANCA, etc.

Table listing names and amounts for the PDS campaign. Includes names like TOGHARELLI VERA, BALDI ANNA, PEDRONI ANSELMO, etc.

Table listing names and amounts for the PDS campaign. Includes names like LAMPERGI ALFREDO, TAMPELLINI DORINA, PAGLIANI MARTA, etc.

Table listing names and amounts for the PDS campaign. Includes names like PREVATO DANIELE, CARACCIOLI GUSTAVO, MALAGOLINI GIUSEPPE, etc.

LA SOTTOSCRIZIONE HA GIÀ RAGGIUNTO LA SOMMA DI L. 5.995.247.600